

Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

tra

il **Centro di Coordinamento RAEE**, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, Via Ausonio n. 4, nella persona di Giancarlo Dezio, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli

e

ASSORAEE - Associazione Recuperatori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, aderente a FISE UNIRE - Unione Nazionale delle Imprese di Recupero, con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino n.11, nella persona di Giuseppe Piardi, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

ASSOFERMET - Associazione Nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelavazione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti in rottami ferrosi e delle imprese di distribuzione della ferramenta, con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1 nelle persone di Paolo Pozzato, nella sua qualità di Presidente di ASSOFERMET ROTTAMI e di Cinzia Vezzosi, nella sua qualità di Presidente di ASSOFERMET METALLI, che agiscono in virtù dei poteri conferitigli.

ASSORECUPERI - Associazione nazionale delle imprese operanti nel settore del recupero di rifiuti con sede in Milano, Corso Venezia 47 nella persona di Tiziano Brembilla, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

Premesso che:

A. tra le finalità del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), la riduzione degli impatti negativi e il miglioramento dell'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

B. il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 17, comma 1, stabilisce che "la raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali"; al comma 2 prevede inoltre che "i RAEE raccolti separatamente secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreché tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2."; al comma 3 prevede infine che "è vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

C. lo stesso D.Lgs. 49/14, all'art. 18, comma 1, prevede che "tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato";

D. il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 18, comma 2, prevede altresì che, "il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno, l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli

Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili”; al comma 3 prevede che “nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra”; al comma 4 prevede che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli Allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione”; al comma 5 che “entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attività”; infine, al comma 6 prevede che “a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)”.

E. il medesimo D.Lgs. 49/14, all'art. 19, comma 1, stabilisce che “per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo”;

F. il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 33, comma 5, lett. g) prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento rientra la stipula di specifici accordi con le associazioni di categoria degli operatori del trattamento, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

G. in data 1 ottobre 2002 è stato pubblicato il DM 20 settembre 2002, relativo all'attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, che riporta le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive (CFC HCFC) nelle operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;

H. in data 29 gennaio 2007 il Ministero dell'ambiente ha emanato un apposito decreto concernente le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, nonché per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; tali linee guida riguardano, tra l'altro, gli impianti di trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (BAT RAEE - «Best Available Techniques», elaborate sotto la vigenza dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionali e regionali, dell'autorizzazione integrata ambientale);

I. il Centro di Coordinamento RAEE ed ASSORAEE, in forza di quanto previsto all'art. 10 comma 2 lettera c) del decreto 25 settembre 2007, n. 185, avevano sottoscritto in data 12 maggio 2008 un accordo relativo al trattamento dei RAEE e alla qualificazione delle aziende di recupero dei RAEE, successivamente sottoscritto anche da altre organizzazioni del settore del recupero. Tale accordo ha consentito la crescita di un sistema che ha assicurato il pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalle norme europee e nazionali;

L. le Parti, a quasi otto anni dalla sottoscrizione dell'Accordo precedente, anche alla luce della sopracitata evoluzione normativa, hanno congiuntamente valutato la necessità di prendere atto delle esperienze maturate nella gestione dello stesso attraverso una sua riscrittura che ne consenta una maggiore dinamicità di applicazione e che permetta alla filiera dei RAEE un miglioramento complessivo della qualità del trattamento;

Considerato che:

A. il Centro di Coordinamento RAEE, ASSORAEE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI condividono la necessità di assicurare standard minimi di operatività che costituiscano riferimento per le imprese di gestione dei RAEE domestici interessate ad operare per i singoli Sistemi collettivi;

B. in ambito WEEE Forum, organizzazione che raggruppa i Sistemi europei di gestione dei RAEE maggiormente rappresentativi, è stato concordato un insieme di norme tecniche riguardanti tra l'altro le metodiche di trattamento dei RAEE, denominato WEEELABEX, in conformità agli standard CENELEC pubblicati e costituisce la metodologia di riferimento per la verifica di conformità degli impianti di trattamento operanti per conto dei Sistemi Collettivi in ambito WEEE Forum;

C. nell'attesa dell'emanazione delle norme minime di qualità che verranno definite dalla Commissione europea in conformità all'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, nonché del decreto sul trattamento di cui all'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 49/14, la specifica tecnica sul trattamento predisposta dal MATTM con il supporto dell'ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE nell'ambito dei lavori per la definizione del predetto decreto sul trattamento insieme agli standard CENELEC, può opportunamente rappresentare la base tecnica per la determinazione degli standard previsti nel presente Accordo;

D. l'adesione al presente Accordo consentirà di testare l'applicabilità della specifica tecnica sul trattamento predisposta dal MATTM con il supporto dell'ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE prevista dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 49/14, così da proporre, ove necessario, una eventuale revisione; appare inoltre opportuno comunicare i risultati di tale verifica al MATTM anche ai fini della definizione del decreto sul trattamento di cui all'art. 18, comma 4, cit.; è fatto salvo che l'adesione volontaria al presente accordo non si configura come un'automatica accettazione di una sua trasposizione normativa secondo quanto definito dal D.Lgs. 49/14, all'art. 18, comma 4.

E. ai sensi di quanto previsto all'art. 18, comma 6, del citato D.Lgs. 49/14, una volta adottato il predetto decreto si renderà comunque necessario l'adeguamento del presente Accordo;

F. ai fini gestionali, il citato decreto n. 185/07 ha previsto che i RAEE vengano suddivisi in cinque raggruppamenti merceologici; appare pertanto opportuno che le linee guida per il trattamento dei RAEE contengano una parte generale, relativa alle condizioni logistiche e ai requisiti degli impianti di trattamento (aree, impianti e processi) e alle relative fasi gestionali, e una parte specifica per talune tipologie di RAEE, relativa alle dotazioni minime dell'impianto ed alle fasi di gestione;

G. appare altresì opportuno prevedere, al fine di attestare il rispetto dei livelli minimi di qualità, previsti dal presente Accordo per accreditare un impianto presso il Centro di Coordinamento RAEE, che lo stesso sia oggetto di uno specifico audit condotto da un verificatore terzo accreditato. Tale qualificazione, che non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, deve essere consentita a tutti gli operatori della filiera del trattamento dei RAEE, regolarmente autorizzati ed abilitati ai sensi di tutte le disposizioni normative applicabili tra cui quelle di cui al D.Lgs. 49/14 e D.Lgs. n. 152/06;

I. l'adesione al presente Accordo sottoscritto da ASSORAEE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI, rappresentanti a livello nazionale le aziende che gestiscono gli impianti di trattamento dei RAEE appartenenti a tutti e 5 i raggruppamenti o a tutte le categorie dell'allegato I o III del D.Lgs. 49/14 e per tutte le fasi gestionali, deve comunque restare aperta a tutte le associazioni degli operatori del trattamento che ne condividano il contenuto e intendano sottoscriverlo in futuro;

L. è necessario comunque tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dei processi di accreditamento da parte del verificatore ad eccezione di quelli richiesti nella checklist

(modulo di certificazione) concordata tra le parti firmatarie, che potranno essere utilizzati dal Centro di Coordinamento RAEE per i controlli successivi finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 (Premesse ed Allegato)

1. Le premesse, i considerata e l'Allegato formano parte essenziale ed integrante del Presente Accordo di Programma.

Art. 2 (Obiettivi dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore del trattamento dei RAEE domestici, tramite l'accreditamento delle stesse aziende presso il Centro di Coordinamento RAEE conformemente alla specifica tecnica di cui all'Allegato 1 e, in particolare, sulla base di un audit specifico condotto da verificatori terzi secondo le modalità di cui al medesimo Allegato 1.
2. Resta inteso che l'accreditamento di cui al comma 1 non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, in particolare quelli inerenti l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/14 e dal D.Lgs. 152/06.
3. L'esito positivo dell'audit di cui al comma 1 ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti sono prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini dell'accreditamento da parte del Centro di Coordinamento RAEE e per poter operare per conto dei singoli Sistemi Collettivi.
4. Qualora i Sistemi Collettivi intendano effettuare audit ulteriori, questi dovranno vertere sul rispetto di requisiti non verificati tramite l'audit previsto al comma 1. Comportamenti difforni costituiscono una violazione del presente accordo. I Sistemi Collettivi hanno facoltà di applicare le regole previste dal presente Accordo anche per il trattamento dei RAEE professionali.
5. Le regole di accreditamento descritte nel presente articolo valgono anche presso gli impianti esteri che intendono trattare i RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Sistemi Collettivi.

Art. 3 (Comitato di gestione dell'Accordo)

1. Viene costituito un Comitato paritetico di gestione dell'Accordo (di seguito "Comitato") composto da quattro rappresentanti per il Centro di Coordinamento RAEE e quattro per le associazioni degli operatori del trattamento firmatarie. Il numero dei componenti del Comitato può essere concordemente rivisto in relazione alla sottoscrizione da parte di nuove rappresentanze associative. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso.
2. Il Comitato:
 - a) ha il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, in particolare della specifica tecnica, valutando eventuali modifiche da adottare, le quali verranno successivamente comunicate al Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 38 del D.Lgs. 49/2014 (di seguito Comitato di Indirizzo) e al MATTM;
 - b) delibera in merito all'applicazione delle sanzioni previste nell'Accordo;
 - c) determina sulla base dell'attività di selezione effettuata dal Centro di

- Coordinamento RAEE, gli Organismi incaricati di accreditare gli impianti;
- d) definisce un regolamento operativo a cui il sistema degli accreditamenti si riferisce per la gestione degli stati degli stessi;
 - e) esamina le osservazioni degli auditor e del Centro di Coordinamento RAEE stabilendo casistiche standard per i tempi in cui l'impianto deve rimuovere le eventuali non conformità segnalate. Nel caso in cui l'ordine del giorno evidenziasse un conflitto di interesse per una delle Parti partecipanti al Comitato rispetto a un tema in esame, le Parti nomineranno opportunamente uno specifico delegato. Il Comitato può decidere azioni specifiche per impianti che non dovessero dare corso a quanto previsto dagli auditor che possono giungere anche alla sospensione dell'accREDITAMENTO. In questo caso il Comitato definirà tempi ed azioni per la verifica della rimozione delle cause di sospensione dell'accREDITAMENTO;
 - f) riceve e valuta tutte le segnalazioni provenienti dai soggetti firmatari dell'Accordo inerenti l'applicazione dello stesso, in particolare riceve e valuta le segnalazioni provenienti dal Direttore del Centro di Coordinamento RAEE inerenti le operazioni di audit e di verifica del mantenimento delle caratteristiche tecnico operative da parte degli impianti;
 - g) definisce i criteri di costruzione di un database dei valori delle materie prime che il Centro di Coordinamento RAEE dovrà mantenere aggiornato; a tale database dovranno obbligatoriamente riferirsi eventuali meccanismi di indicizzazione dei prezzi dei servizi del trattamento dei RAEE inseriti dai Sistemi Collettivi nei loro contratti;
 - h) si riunisce periodicamente, ed almeno due volte all'anno, per esaminare lo stato di funzionamento del sistema degli accreditamenti.
3. Le parti espressamente convengono che qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà devoluta in via di tentativo di composizione bonaria al Comitato. Ove tale composizione bonaria non sia possibile le parti possono rivolgersi come ultima istanza alla Camera Arbitrale Nazionale di Milano.
 4. I rappresentanti in seno al Comitato sono indicati dalle parti nominativamente e possono essere revocati o sostituiti anche temporaneamente dal soggetto che rappresentano in qualsiasi momento.
 5. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono assicurate dal Centro di Coordinamento RAEE.
 6. Per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici, il Comitato è assistito nelle sue funzioni da un Tavolo Tecnico composto da quattro rappresentanti per il Centro di Coordinamento RAEE e quattro per le associazioni degli operatori del trattamento firmatarie, che ha il compito, tra l'altro, di monitorare per ciascun raggruppamento l'andamento delle quotazioni delle materie di risulta derivanti dal trattamento dei RAEE, in particolare delle plastiche e di altre materie di risulta che non abbiano specifici riferimenti in listini di borsa o mercuriali ufficiali delle CCIAA, sulla base dei dati forniti dagli impianti al Centro di Coordinamento RAEE in forma riservata.

Art. 4 (Funzioni del Centro di Coordinamento RAEE)

1. Le Parti riconoscono al Centro di Coordinamento RAEE la funzione di coordinamento del sistema anche in relazione ai contenuti del presente Accordo. A tal fine, per conseguire una maggiore efficacia ed uniformità nell'implementazione dello standard tecnico per la qualificazione ed il trattamento di cui all'Allegato 1, e relativa checklist, il Centro di Coordinamento RAEE ha il compito di:

- a) controllare le condizioni dell'accREDITamento durante la validità dello stesso, tramite verifiche a campione da effettuare sugli impianti iscritti alla lista dei soggetti accREDITati pubblicata sul portale del Centro di Coordinamento RAEE;
 - b) segnalare al Comitato di cui all'art. 2 gli impianti che non hanno mantenuto le caratteristiche tecniche minime previste dall'Allegato 1, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste e dell'eventuale sospensione dall'elenco dei soggetti accREDITati;
 - c) segnalare al Comitato di cui all'art. 2 eventuali comportamenti scorretti degli auditor ai fine della esclusione degli stessi dall'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare l'accREDITamento;
 - d) selezionare, sulla base di requisiti tecnico-economici, gli Organismi incaricati di accREDITare gli impianti in un numero massimo di tre;
 - e) coordinare gli Organismi selezionati al fine di assicurare piena omogeneità di giudizio da parte degli auditor;
 - f) istruire e formare il personale incaricato di effettuare le verifiche di cui al punto a), nonché gli auditor che effettuano l'accREDITamento, sulla base della specifica tecnica di cui all'Allegato 1 e della relativa checklist.
2. Il Centro di Coordinamento RAEE si impegna altresì a svolgere le seguenti funzioni:
- a) rendere pubblico l'elenco delle aziende accREDITate ai sensi del comma 1;
 - b) vigilare sull'utilizzo esclusivo da parte dei Sistemi Collettivi dei produttori, ai fini del trattamento dei RAEE di loro competenza, di aziende accREDITate ai sensi del comma 1, applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal Regolamento del Centro di Coordinamento RAEE stesso; qualora un impianto perdesse l'accREDITamento i Sistemi Collettivi possono continuare ad utilizzarlo al massimo per i seguenti 60 giorni;
 - c) vigilare altresì sul rispetto, da parte dei Sistemi Collettivi e dei fornitori degli stessi, dei requisiti minimi dei rapporti contrattuali di cui all'art. 12;
 - d) richiedere annualmente ai Sistemi Collettivi ad esso aderenti l'elenco delle aziende di trattamento utilizzate ricevendone al contempo gli aggiornamenti infra-annuali;
 - e) provvedere – in caso di inadempienza – alle opportune segnalazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Comitato di Indirizzo;
 - f) elaborare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 6.

Art. 5 (Impegni delle organizzazioni del trattamento firmatarie dell'Accordo)

1. Le Associazioni degli operatori del trattamento firmatarie del presente Accordo promuovono presso le proprie aziende associate la diffusione e la conformità a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RAEE e alla specifica tecnica concernente le modalità di trattamento dei RAEE e la qualificazione degli impianti di cui all'Allegato 1, dando adeguata informativa del fatto che il rispetto delle normative e dell'accREDITamento sono prerequisiti per poter contrattare con i Sistemi Collettivi.
2. Le organizzazioni del trattamento firmatarie si impegnano inoltre a:
 - a) divulgare il contenuto del presente Accordo anche attraverso la pubblicazione dello stesso sui rispettivi siti internet, nonché tramite specifiche campagne informative che saranno ripetute in caso di modifiche e aggiornamenti sia del presente Accordo che dei suoi allegati;
 - b) partecipare attivamente ai lavori del Comitato e del Tavolo Tecnico di cui all'art. 3.

Art. 6 (Estensione dell'Accordo)

1. L'adesione al presente Accordo è aperta a tutte le Associazioni degli operatori del trattamento che intendano sottoscriverlo. Il Centro di Coordinamento RAEE ne proporrà il contenuto ad altre rappresentanze associative eventualmente interessate.

Art. 7 (Durata dell'accREDITamento)

1. La durata dell'accREDITamento al Centro di Coordinamento RAEE degli impianti è pari ad anni due, oppure tre per gli impianti in possesso di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS, a partire dalla data dell'accREDITamento, o dalla data dell'aggiornamento dell'accREDITamento richiesto dall'impianto a seguito di modifiche allo stesso. Per gli impianti in regime autorizzativo semplificato la durata dell'accREDITamento è pari ad anni uno, oppure due per gli impianti in regime autorizzativo semplificato in possesso di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS, a partire dalla data dell'accREDITamento, o dalla data dell'aggiornamento dell'accREDITamento richiesto dall'impianto a seguito di modifiche allo stesso.
2. L'accREDITamento riguarda il singolo raggruppamento (di cui all'Allegato al Decreto 25 settembre 2007, n. 185) o parte di esso, all'interno di un certo impianto.
3. I costi degli audit sono a carico degli impianti che fanno richiesta di accREDITamento.

Art. 8 (Obblighi degli impianti accREDITati)

1. Gli impianti accREDITati al Centro di Coordinamento RAEE sulla base del presente Accordo hanno l'obbligo di comunicare allo stesso ogni modifica sostanziale intervenuta nel ciclo produttivo. Tale obbligo è esteso anche alla comunicazione di eventuali sospensioni della produzione superiore a 15 giorni lavorativi dovute a qualsiasi causa tecnica. In caso di modifica sostanziale la valutazione della necessità di ripetizione dell'audit sarà svolta dal Tavolo Tecnico sulla base del criterio di modifica di parti o interi processi che possono afferire al raggiungimento di performance minime di impianto.
2. Gli impianti accREDITati hanno l'obbligo di consentire senza indugio, fatte salve le norme relative alla sicurezza, le visite programmate o non programmate da parte del Centro di Coordinamento RAEE o di un auditor da esso incaricato, finalizzate alla verifica del rispetto o del mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento.
3. Gli impianti accREDITati hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli auditor tutta la documentazione necessaria ad effettuare i controlli inerenti le loro attività.
4. Gli impianti hanno l'obbligo di inserire all'interno del portale del Centro di Coordinamento RAEE l'anagrafica completa e una copia scansionata della check list per ogni accREDITamento.
5. Gli impianti accREDITati dovranno fornire annualmente al Centro di Coordinamento RAEE i dati percentuali su base statistica relativi alla composizione di ciascun raggruppamento secondo le categorie di cui agli allegati I e III del D.Lgs. 49/2014, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Centro di Coordinamento RAEE.
6. Gli impianti accREDITati si impegnano a fornire, ai Sistemi Collettivi clienti che ne facciano richiesta, copia della documentazione di accREDITamento.

Art. 9 (Attività degli Enti di AccREDITamento)

1. Gli Enti possono utilizzare per l'accREDITamento di impianti solamente auditor qualificati dal Centro di Coordinamento RAEE.
2. Gli Enti hanno l'obbligo di verificare e validare l'accREDITamento di un impianto (compresa la check list) all'interno del portale del Centro di Coordinamento RAEE.
3. Ogni Ente sarà registrato dal Centro di Coordinamento RAEE che rilascerà le credenziali specifiche di accesso al proprio sistema informativo.
4. Ogni verificatore sarà registrato dal Centro di Coordinamento RAEE che rilascerà le

credenziali specifiche di accesso al proprio sistema informativo per la gestione degli accreditamenti che dovrà avvenire in conformità al Regolamento operativo di cui all'art. 3, comma 2, lett. d).

5. Gli Enti devono rispettare nei propri preventivi e nelle verifiche sul campo le giornate uomo necessarie stabilite dalla Convenzione stipulata con il Centro di Coordinamento RAEE in funzione delle diverse tipologie di impianti e di RAEE trattati.

Art. 10 (Semplificazione di procedure)

1. Il Centro di Coordinamento RAEE si impegna, nel tempo più breve possibile e a titolo gratuito, a definire e a mettere a disposizione degli impianti di trattamento accreditati la visibilità dell'anagrafica dei Centri di Raccolta e a richiedere la rettifica, in seguito a segnalazioni e ai dovuti controlli, delle informazioni errate.

Art. 11 (Riservatezza delle informazioni)

1. Al fine di evitare qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza dei dati commerciali il Comitato di cui all'art. 3 definisce le tipologie di dati contenenti informazioni riservate di carattere commerciale e industriale, richiesti:
 - a. dal Comitato di Gestione dell'Accordo e dal Tavolo Tecnico;
 - b. dai Sistemi Collettivi agli impianti di trattamento (tra cui, ad esempio, i nominativi degli impianti a cui vengono inviati i rifiuti e i materiali di recupero destinati a riutilizzo, recupero o smaltimento).
2. Le informazioni di cui al comma 1, lett. b) sono fornite dagli impianti al Centro di Coordinamento RAEE tramite un sistema informatico specifico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE stesso, accessibile unicamente da persone designate dal Centro di Coordinamento RAEE munite di chiavi di accesso personalizzate il cui operato possa essere tracciato per via informatica. Gli stessi sono poi comunicati dal Centro di Coordinamento RAEE ai singoli Sistemi Collettivi unicamente in modo aggregato: sarà quindi compito del Centro di Coordinamento RAEE confermare ai singoli Sistemi Collettivi che – sulla base delle informazioni di cui al comma 1 lettera b) fornite dagli impianti di trattamento – la veridicità delle percentuali di riciclo e recupero dichiarate dagli impianti di trattamento stessi ai Sistemi Collettivi.
3. Gli auditor sono vincolati da uno specifico obbligo contrattuale di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti nello svolgimento della verifica del rispetto o mantenimento, da parte degli impianti, dei requisiti per l'accredimento. La tipologia di informazioni che gli auditor devono comunicare al Centro di Coordinamento RAEE è definita dal Comitato di cui all'art. 3.
4. Alle eventuali violazioni della riservatezza sono applicate le sanzioni di legge.

Art. 12 (Requisiti minimi dei rapporti contrattuali)

1. Al fine di garantire la massima concorrenzialità in un contesto di regole certe le Parti condividono l'opportunità di fissare un insieme di criteri minimi di riferimento cui i Sistemi Collettivi e gli Impianti di trattamento dovranno attenersi per la regolazione dei propri rapporti contrattuali, fermo restando che la disciplina degli aspetti economici rimane in capo ai singoli contraenti.
2. La richiesta di offerta dovrà essere elaborata in modo tale da contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) Descrizione dei servizi di trattamento e delle relative obbligazioni;
 - b) Quantitativi e raggruppamenti di rifiuti oggetto della richiesta di offerta;
 - c) Scadenza di presentazione dell'offerta.

3. Il contratto stipulato tra i Sistemi Collettivi ed i fornitori dei servizi di trattamento erogati in conformità al presente Accordo deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) Oggetto del contratto;
 - b) Riferimento al presente Accordo;
 - c) Obblighi dei contraenti;
 - d) Termini di pagamento;
 - e) Sanzioni in caso di inadempienza e interessi di mora in caso di mancato pagamento;
 - f) Prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - g) Limiti di fornitura;
 - h) Durata contrattuale minima;
 - i) Sottoscrizione del contratto;
 - j) Termini e modalità di risoluzione del contratto.

Art. 13 (Norme transitorie e finali)

1. I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento, sottoscritto in data 12 maggio 2008, conservano l'accreditamento per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Entro tale scadenza essi sono tenuti a richiedere, attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE, il processo di accreditamento in conformità al presente Accordo, che deve concludersi entro i successivi 12 mesi. A seguito della richiesta di accreditamento e sino alla visita di audit, da concludersi nei tempi previsti, gli impianti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento conservano l'accreditamento.
2. In fase di primo accreditamento ai sensi del presente Accordo, gli impianti certificati sulla base della metodologia WEELABEX nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, si intendono accreditati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tali impianti documenteranno l'esistenza della certificazione attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE. Viene fatta salva la sorveglianza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) anche per questi impianti.
3. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, l'accreditamento per i raggruppamenti R1 e R3 può essere sostituito dalla certificazione sulla base della metodologia WEELABEX.
4. Esclusivamente per impianti che trattano RAEE non pericolosi è possibile richiedere un accreditamento parziale, relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire obbligatoriamente l'avvio di tutti i rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la documentazione di audit riporterà specificatamente che l'accreditamento prevede la destinazione ad un impianto accreditato dei RAEE non pericolosi messi in sicurezza.
5. L'accreditamento per ciascun raggruppamento può avvenire anche qualora non sia trattata una specifica tipologia di apparecchiature rientrante nel raggruppamento accreditato. In tale caso, la documentazione di audit riporterà specificatamente la tipologia di apparecchiature non rientranti nell'accreditamento e la loro destinazione ad un impianto accreditato.

Art. 14 (Entrata in vigore)

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua sottoscrizione.

Milano, 13 aprile 2016

Centro di Coordinamento RAEE - IL PRESIDENTE

Giancarlo Dezio



Assorae - IL PRESIDENTE

Giuseppe Piardi



Assofermet - I PRESIDENTI

Paolo Pozzato (Rottami)



Cinzia Vezzosi (Metalli)



Assorecuperi - IL PRESIDENTE

Tiziano Brembilla

